

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Rimessa in vigore e modifica del 15 gennaio 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 17 dicembre 2009 e del 2 dicembre 2010<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile sono rimessi in vigore.

II

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 22 settembre 2008 e del 7 dicembre 2009, menzionati sotto la cifra I, sono stati modificati come segue (modifica del campo d'applicazione)<sup>2</sup>:

*Art. 2 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese.

<sup>3</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in **grassetto**, del CNM che figurano nell'allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale quando l'impresa o la parte d'impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:

- a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
- b. lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;

<sup>1</sup> FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723 7993, 2010 8021

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

- c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
- d. imprese attive nella costruzione e nell'isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- e. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- f. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
- g. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

<sup>4</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguono lavori ausiliari in un'impresa sottomessa al campo d'applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l'appendice 1 del CNM.

Sono eccettuati:

- a. i capomastri e capi fabbrica,
- b. personale con funzioni direttive;
- c. il personale tecnico e amministrativo,
- d. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

### III

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**Art. 19 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2** (Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)

**Art. 21 cpv. 6** (Protezione contro la disdetta)

**Art. 41 cpv. 2** (Salari base)

**Art. 42 cpv. 1, lett. b, classe salariale A** (Classe salariale)

**Art. 43 cpv. 2 e 3** (Assegnazione alle classi salariali)

**Art. 64 cpv. 1, 2 lett. b e 3 lett. b** (Assicurazione indennità giornaliera di malattia)

## **Appendici al CNM**

### ***Appendice 2***

**Convenzione sull'adeguamenti salariali 2012<sup>3</sup>**  
del 28 marzo 2012

**Art. 1 e 2**            ***Abrogati***

**Art. 4**                **Condizioni generali**

**Art. 5**                **Adeguamento salariale 2012**

### ***Appendice 9***

**Salari base**

### ***Appendice 10***

Linee direttive concernenti l'**assicurazione di indennità giornaliera di malattia per il settore dell'edilizia principale**

**Art. 2 cpv. 1**                    **(Entità dell'indennità giornaliera)**

### ***Appendice 13***

**Convenzione addizionale «Genio civile speciale»**

**Art. 6 cpv. 2**                    **(Classi salariali e zone)**

### ***Appendice 17***

**Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo**

**Art. 5 cpv. 2**                    **(Classi salariali e zone salariali)**

## **IV**

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 4 e 5 dell'appendice 2 del CNM.

<sup>3</sup> Questa convenzione sostituisce la convenzione del 14 aprile 2008 (v. decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2008).

V

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

15 gennaio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova